

Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti religiosi (*)

Lo studio monografico del Prof. Berlingò tratta la materia degli enti e beni religiosi proponendosi diversi obiettivi: di costituire, innanzitutto, una guida per la comprensione del quadro normativo attualmente vigente in Italia, di reinterpretarlo e coordinarlo con il sistema delineato dalla Carta Costituzionale, e adottando interpretazioni e nomenclature maggiormente coerenti con la Costituzione, di aprire la strada ad una vasta e necessaria riforma legislativa gettando le basi per un nuovo diritto ecclesiastico degli enti religiosi e patrimoniale ⁽¹⁾.

Il discorso sviluppato nel testo è così articolato e tanti sono gli elementi di novità e di interesse che offre, da ritenere troppo angusta la presentazione di esso in una recensione di carattere meramente segnalativo. Se a volte, allora, indugeremo nell'analisi di alcune parti del volume, avverrà nel tentativo di evidenziare l'originalità degli apporti espressi (anche se, ovviamente, solo uno studio diretto del testo consentirà all'interessato di arricchirsi di tutti gli *inputs* che la ricerca è capace di trasmettere).

La terminologia adottata dall'A. — enti religiosi in luogo di quella tralazia di enti ecclesiastici — per quanto convenzionale ha

(*) A proposito di S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, 1992, Bologna, Il Mulino, p. 262.

⁽¹⁾ Inteso come corpo normo-positivo. Per quanto sia artificiosa e controproducente una individuazione nell'area del diritto ecclesiastico, che già di per sé soffre notevoli problemi definitori, di ulteriori settori disciplinari (Fonti del d.e., Storia del d.e., D.e. matrimoniale, D.e. penale, D.e. finanziario, D.e. comparato e così via), una tale suddivisione potrebbe risultare di una qualche utilità pratica per finalità didattiche e di ricerca (si pensi ad una Scuola di Specializzazione in diritto canonico ed ecclesiastico dove la disciplina giuridica del fenomeno religioso va necessariamente insegnata e studiata in *trances*). Ebbene, per farne comprendere la portata, il lavoro che qui recensiamo, costituirebbe il testo più indicato da consigliare, alla stregua di un manuale, per lo studio, appunto, della disciplina sugli enti e sui beni religiosi.

un significato preciso. « L'art 20 Cost. non può essere letto solo alla luce delle pur giustificate esigenze delle Confessioni religiose (anche se di tutte nessuna esclusa) ma come sviluppo e completamento di libertà personali inviolabili, che si svolgono nell'ambito di *qualsiasi* formazione sociale a *finalità religiosa* » (2) (p. 12).

L'equiordinazione tra « carattere ecclesiastico » e « fine di religione o di culto » di cui all'art. 20 Cost., deve indurre alla considerazione della finalità di religione o di culto non più come « semplice "elemento sussidiario o aggiuntivo" dell'ecclesiasticità » (p. 9), bensì come « chiave qualificatoria unificante » di una « disciplina a favore (non solo degli *enti ecclesiastici*, ma anche) di tutti gli *enti religiosi* » (p. 7-8, *c.a.*).

Allora riferirsi solo all'ente ecclesiastico, inteso questo come ente dotato di appartenenza o collegamento ad una organizzazione confessionale, è limitativo e improprio laddove l'art. 20 della Cost. presuppone una disciplina comune a tutti gli enti religiosi — cioè, con un fine di religione o di culto — che assicuri ad essi condizioni di eguale libertà, indipendentemente dal radicamento confessionale che presentino: pari dignità dovrebbe essere riconosciuta anche agli « enti espressivi di gruppi religiosi dissidenti rispetto alle istituzioni confessionali », agli « enti esponenziali di nuovi movimenti religiosi », agli « enti che si proponessero di agire nell'ambito religioso, ma in termini negativi o conflittuali nei riguardi delle Confessioni, ad esempio a sostegno della militanza o propaganda ateistica » (p. 66 67). « È infatti ormai, la libertà *religiosa* a fondare e giustificare quella *ecclesiastica* » (p. 12, *c.a.*), e non viceversa.

In altre parole, se lo Stato si erge davvero a garante della « salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale » (Corte Cost. sent. n. 203 del 1989 e n. 259 del 1990), nell'attività di valorizzazione del fattore religioso (in quanto questo contribuisce al progresso spirituale della società — art. 4 2° co. Cost. — e plasma coscienze sensibili all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà — art. 2 Cost. —), non dovrebbe discriminare le istanze che assumono una dimensione associativo-comunitaria, rispetto a quelle che ne assumono una organizzativo-istituzionale (3).

(2) Il primo corsivo è nostro, il secondo dell'Autore.

(3) La legge non dovrebbe vanificare la possibilità per i privati di dar vita ad associazioni e fondazioni riconosciute con fine di religione o di culto al di fuori di qualsiasi struttura istituzionale.

Contro questa interpretazione del dato costituzionale cozza il corpo normativo sui « culti ammessi » del 1929-30 ⁽⁴⁾. Nonostante gli sforzi dell'Amministrazione di neutralizzare gli effetti discriminatori di queste norme, sopravvissute in parte agli interventi della Corte Costituzionale, gli enti religiosi non confessionalizzati potranno trovare il loro naturale assetto solo in « una legge organica, di iniziativa statale, sulle estrinsecazioni comunitarie in genere del sentire religioso » (p. 59), che prelude ad una altrettanto attesa riforma organica della legislazione riguardo al fenomeno associativo.

De iure condito, insomma, il sistema normativo soffre un grado di sviluppo diseguale a causa, inoltre, della mancata emanazione di norme regolamentari per gli enti confessionali diversi da quelli cattolici.

Il processo di revisione, però, può considerarsi già avviato dalle fonti concordate con la Chiesa cattolica (attraverso la l. n. 222 del 1985, si sarebbe, per l'A., portata a compimento una parziale “deconcordatarizzazione” della materia) e dalle Intese stipulate con le altre Confessioni che tutte hanno provveduto ad abrogare la normativa sui “culti ammessi” del 1929-'30. La regolamentazione specifica degli enti di più stretta inerenza confessionale — e tutte le Intese, eccetto quella con i Valdesi, ricalcano le disposizioni dell'Accordo con la Chiesa cattolica — ha preceduto, dunque, la (emananda) regolamentazione comune a tutti gli enti religiosi (che integrano, come si è detto, una più ampia classe all'interno della quale si individua la categoria più circoscritta degli enti confessionali), e ciò a testimo-

Questo ampliamento delle potenzialità dell'art. 20 Cost., frutto della rilettura compiuta dall'A., ha subito incontrato l'adesione della dottrina. Si veda, ad es., lo studio di PRICOZZA P., *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Milano, 1992, p. VI-222. In questa monografia si cita più volte l'opera qui recensita per sottolinearne l'importanza e dividerne le conclusioni: « Non limitando più l'attribuzione del “carattere ecclesiastico” ai soli enti della Chiesa Cattolica, ma estendendola anche agli enti delle confessioni diverse dalla cattolica..., si rivela in maniera quanto mai chiara la possibilità di ricomprendere nel novero degli enti a finalità religiosa (e quindi comunque nell'ambito di tutela dell'art. 20 Cost.) tanto gli enti di fatto, quanto gli enti comunque non collegati, volutamente o meno, alla Chiesa Cattolica o ad altra Confessione; e quindi, in ultima analisi, emerge la effettiva possibilità di non restringere la tutela costituzionale delle entità esponenziali delle comunità religiose alle sole realtà di mera derivazione ecclesiastica, e di attrarre nell'orbita della norma costituzionale qualsivoglia espressione edificata del sentimento religioso » (p. 168).

(4) Si tratta della Legge del 24 giugno del 1929 n. 1159 e del Regio Decreto di attuazione del 28 febbraio dell'anno successivo n. 289.

nianza che « nel processo di attuazione della Carta fondamentale, non sempre una priorità logica o assiologica si afferma come priorità in ordine di tempo » (p. 35).

Fin qui la premessa, che l'A. ha opportunamente preposto all'esame analitico della disciplina vigente, e che copre tutto il primo capitolo (*Lo sviluppo del sistema normativo* — p. 7-61 —) e per la puntualizzazione della nomenclatura, alcune pagine del secondo (*Enti religiosi ed enti confessionali* — p. 63-137 —).

Questo capitolo è strutturato nel seguente modo: dopo un paragrafo dedicato agli enti confessionali cattolici in generale, un secondo è dedicato agli enti confessionali cattolici in senso ampio, distinti da quelli in senso stretto, trattati nel paragrafo successivo, in quanto non immedesimati con la struttura nucleare o essenziale della Confessione, che potrebbe fare anche a meno di essi senza correre rischi per la propria continuità e stabilità. Entrambi possono avere tanto carattere associativo (istituti religiosi, società di vita apostolica, associazioni di fedeli, ecc.), quanto carattere fondativo (chiese, fondazioni di culto, istituti per il sostentamento del clero). Di alcuni di essi la l. n. 222 dell' '85 — esecutiva in Italia del protocollo sugli enti firmato il 15 novembre 1984 — offre una disciplina dettagliata sancendo i requisiti generali e specifici che devono presentare per aspirare ad un riconoscimento civile. Ma con l'art. 7 1° co. degli Accordi di modificazione dei Patti Lateranensi « la Repubblica italiana si è impegnata a riconoscere la personalità giuridica di *tutti* gli enti ecclesiastici dotati dei requisiti generali previsti » (p. 125, *c.a.*), e quindi, anche gli enti confessionali cattolici non nominati dalla legge n. 222/85 (es. istituti secolari, prelati personali, consultori familiari, rettorie) non debbono essere esclusi dalla possibilità di ottenere la configurazione di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto". Al loro inquadramento è dedicato, così, un apposito paragrafo. L'ultimo, del capitolo, studia, invece, gli enti confessionali diversi da quelli cattolici. L'importante « circostanza che per la Confessione Valdese e per le ADI è prevista una possibilità di acquisto della personalità giuridica civile solo per gli enti confessionali in senso stretto » (p. 137) è giustamente sottolineata più volte.

Caratteristica — propria, invero, di tutto il lavoro non esclusiva di questo capitolo — che non mancherà di attirare l'attenzione del lettore, è l'aggiornatissimo riferimento alla normazione — compreso il disegno di legge governativo sulla libertà religiosa del 13 settembre 1990, nonché la legislazione regionale — alla dottrina, alla prassi

giurisprudenziale, ma soprattutto a quella amministrativa (circolari ministeriali e pareri del Consiglio di Stato) ricchissima quanto trascurata e sottovalutata nelle comuni ricerche.

Attraverso la disamina di questi referenti si rileva come il principio cardine del nuovo regime sugli enti consistente nella tendenza a ricondurre la loro disciplina nell'orbita del comune diritto civile, con l'intento di recuperare una « unità del sistema nell'applicazione della normativa generale comune »⁽⁵⁾, ha riscontrato nella prassi una larga attuazione soprattutto sotto il profilo dei presupposti del riconoscimento.

L'ordinaria discrezionalità spiegata dalla pubblica amministrazione nell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento sembra svilupparsi (in linea di massima, tiene a precisare l'A.) secondo i caratteri generali, se è vero come è vero, che è richiesta da parte dell'ente confessionale che aspira a divenire persona giuridica « una adeguata provvista di mezzi patrimoniali » (p. 81, *c.a.*) e « l'osservanza delle norme del C.c. che postulano regole statutarie esaustive "sull'ordinamento e l'amministrazione" dell'ente » (p. 96 nota 72). Una discrezionalità amministrativa, seppur molto più limitata, è addirittura operativa anche nel riconoscimento degli enti confessionali in senso stretto. Ad es., per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, è considerato presunto dalla legge (art. 21. n. 222/'85) il fine di religione o di culto, ma il riconoscimento civile dell'ente è un atto dovuto, con l'esclusione di ogni discrezionalità, solo ove la documentazione prodotta dall'autorità ecclesiastica fosse completa, esaustiva ed univoca nel sostenere l'appartenenza di esso alla categoria degli enti gerarchici. E la sufficienza dei documenti presentati è oggetto di valutazione discrezionale. Ma non basta. La prassi amministrativa richiede, « a garanzia delle obbligazioni che potranno assumere nei confronti dei terzi » che, seminari, istituti religiosi o parrocchie, ai fini del riconoscimento diano prova di una « certa autonomia finanziaria ».

L'espressione, però, più chiara della tendenza ad assoggettare la disciplina degli enti al diritto comune è fornita da quanto è stabilito per le « attività diverse da quelle di religione o di culto » eventualmente svolte dall'ente. Pagine assai interessanti sono dedicate ai pro-

(5) Così la Commissione paritetica istituita in forza dell'art. 7 6° co. degli Accordi madamensi si è espressa nella dettagliata *Relazione sui principi* stilata nel luglio dell' '84.

blemi scaturenti dalla coesistenza, in seno dello stesso ente, del fine di religione — che deve conservarsi « costitutivo ed essenziale » — con altre finalità (si pensi all'ente ecclesiastico imprenditore). Ma dobbiamo limitarci a segnalarne la presenza, così come non possiamo, per ragioni di spazio, riferire delle parti che trattano della rilevanza civile dei controlli canonici (qui sì che per rispetto dell'autonomia statutaria degli enti si ammettono deroghe al diritto comune) e della iscrizione — invece comune a tutti gli enti ai sensi degli artt. 33 e 31 c.c. — presso il registro delle persone giuridiche.

Passando in rassegna i singoli enti, l'A. dedica particolare attenzione agli Istituti per il sostentamento del clero, descrivendo la procedura abbreviata per il loro riconoscimento (di cui hanno goduto anche le diocesi e le parrocchie nel quadro del processo di transizione dal vecchio al nuovo sistema del sostentamento del clero), le loro finalità e funzioni. Si denunciano, sulla scorta di attenta dottrina ⁽⁶⁾, « connotazioni pubblicistiche di vago sapore giurisdizionalistico » (p. 118) che colorano il regime riservato a questi istituti, con disposizioni statutarie, forme e procedure di giustizia interne stabilite per legge (si parla, — p. 120 — di « una invasione dello stesso "ordine proprio" della Chiesa »).

La tutela irrinunciabile dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini (e quello di agire in giudizio rientra tra questi) è a fondamento, poi, della netta posizione secondo cui il diritto del sacerdote al suo congruo e dignitoso sostentamento, leso o da un provvedimento dell'istituto o dalla determinazione previa della CEI della misura dei contributi da assegnare al sostentamento del clero che obbliga l'istituto ad emettere un provvedimento ingiusto, può essere anche accertato dall'autorità giudiziaria italiana (nel secondo dei casi prospettati si tratterebbe, anzi, di giurisdizione esclusiva), a prescindere dall'esistenza di una precedente pronunzia canonica sul punto.

Il Capitolo terzo (*Le attività e i beni degli enti religiosi* — p. 139-227 —), si presenta suddiviso in quattro paragrafi: Fra promozione e controllo; I controlli sulla trasparenza gestionale; I controlli sulla coerenza istituzionale; Gli strumenti di promozione. Nel primo, introduttivo, si offre la chiave di lettura degli altri tre. La religione, al di là della frantumazione in una molteplicità di messaggi positivi, per la capacità di « contribuire ad una più profonda integrazione della

⁽⁶⁾ A. VITALE, *Dai benefici ecclesiastici agli istituti per il sostentamento del clero*, in *Giur. cost.*, 1989, II, pp. 569 e ss.

società civile » (p. 146) merita di costituire, per questo fine di utilità generale, oggetto di interesse pubblico giustificando l'intervento di tipo promozionale da parte delle strutture statali. *Interest rei publicae* (7) che le attività e i beni degli enti religiosi — nel senso chiarito prima di enti con fine di religione o di culto — beneficiano di particolari immunità, agevolazioni, e finanziamenti, la cui concessione, però, deve essere sempre connessa con una serie di controlli tesi a verificare da una parte la trasparenza nella gestione, dall'altra, che tra le attività dell'ente e i fini, per la meritevolezza sociale dei quali — come si è detto — gli incentivi sono promossi, vi sia una effettiva corrispondenza.

A proposito degli enti religiosi non confessionalizzati sopravvivono, ingiustificatamente, misure di controllo più penetranti di quelle predisposte per gli enti confessionali e per le persone giuridiche di diritto comune. L'art. 2 della l. n. 1159/29 e gli articoli dal 13 al 19 del r.d. di attuazione n. 289/30, allora, non aspettano altro che di essere abrogati.

Le misure di controllo sugli acquisti da parte degli enti confessionali, invece, sono le stesse previste per ogni persona giuridica dall'art. 17 c.c. La procedura autorizzatoria statale riceve solo una necessaria specializzazione perché tra i documenti da allegare si esige anche l'autorizzazione all'acquisto da parte della competente autorità ecclesiastica. La *ratio* del controllo, che di fatto interviene spesso successivamente all'acquisto integrando un semplice requisito di efficacia di esso, è individuata non nell'intenzione da parte dello Stato di tutelare l'ente, né di salvaguardare l'autentica volontà del disponente, ma nell'interesse generale alla circolazione del bene che, acquisito dall'ente, potrebbe essere sottratto più degli altri al normale flusso del traffico giuridico. Questo interesse generale va opportunamente calibrato con quello privato dell'ente confessionale di acquistare il bene liberamente. Recenti pareri espressi dal Consiglio di Stato, in sede di procedura autorizzatoria, testimoniano l'impegno dell'amministrazione verso un contemporaneo degli interessi in gioco: paradigmatico il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, onerando, allo stesso tempo, l'ente del *modus* di provvedere a soddisfare i bisogni dei successibili indigenti pretermessi dal testatore.

Molte le interpretazioni originali e innovative che meritano di essere considerate. Così, ad es., si ridimensiona notevolmente la rilevan-

(7) Si aderisce, così, ad una visione funzionalistica dei rapporti tra religione e società. Cfr. O'DEA, *Sociologia della religione*, 2^a ed., Bologna, 1979.

za civile dei controlli canonici sulla gestione degli enti — che tradizionalmente si intende assoluta senza alcuna ingerenza da parte dello Stato — con l'ammissione, quando le attività degli enti confessionali conseguono effetti civili, di interventi del giudice civile ⁽⁸⁾; così, pur aderendo all'orientamento dottrinale maggioritario che non ammette l'inquadramento del lavoro del religioso, quando è svolto al servizio dell'istituto di cui si è membro, nello schema del lavoro subordinato, l'A. non esclude che in concreto la disciplina giuslavoristica possa essere operativa laddove tra il religioso e l'associazione perda « rilevanza la pur dichiarata immedesimazione assiologico-spirituale » (p. 180); e nella *vexata quaestio* del fallimento degli enti confessionali non si schiera acriticamente tra gli autori favorevoli o quelli contrari, bensì cerca soluzioni capaci di salvaguardare tutti gli interessi rilevanti: se l'attività commerciale è in rapporto solo indirettamente strumentale con l'organizzazione e le finalità istituzionali primarie dell'ente, avutasi la creazione di un autonomo centro di imputazione esercente impresa commerciale affiancata all'attività primaria, il ricorso alla procedura fallimentare non lederebbe l'identità confessionale dell'ente perché non lo investirebbe nel suo complesso; non così ove « l'esercizio dell'attività commerciale sia in rapporto diretto con gli scopi istituzionali primari e con la struttura principale dell'ente » (p. 182). In tal caso per tutelare « ad un tempo la specifica identità confessionale dell'ente e le esigenze dei creditori » (p. 185) sarebbe ottimale « far precedere la dichiarazione di fallimento dalla revoca della qualifica di persona giuridica confessionale (o dalla sua dichiarata estinzione) » (p. 184). La « prevalenza » dell'attività commerciale soverchiata la « costitutività ed essenzialità » del fine di religione o di culto ha fatto perdere, infatti, all'ente uno dei requisiti essenziali per il suo riconoscimento, trasformandolo da ente confessionale in ente imprenditore. La dichiarazione di fallimento interverrebbe solo in costanza della liquidazione susseguente alla revoca, quando l'intervento degli organi fallimentari non interferirebbe con l'« ordine proprio » della Confessione, essendo venuta meno, con la revoca, la qualifica di confessionalità dell'ente.

Da segnalare anche il paragrafo dedicato agli strumenti di promozione. Puntuale la denuncia di alcuni profili di incostituzionalità di norme che pregiudicano ancora una volta gli enti religiosi non

(8) Avverso una delibera di enti confessionali a carattere fondatizio, in contrasto con i fini istituzionali, si può richiedere una sospensione *ex art. 700 c.p.c.*!

confessionalizzati. A questi non si applica, ad es., la favorevole normativa sulle concessioni o sulle locazioni dei beni demaniali o patrimoniali dello Stato (art. 2 2° co. l. n. 390/86); numerose leggi regionali non estendono ad essi i loro contributi in materia di edilizia di culto; nessuna norma prevede, per quanto li riguarda, le immunità di cui godono gli edifici aperti al culto delle Confessioni che hanno stipulato Accordi ed Intese con lo Stato, e giacciono ancora come disegni di legge le disposizioni tese ad estendere il regime delle deduzioni dal reddito imponibile e dell'otto per mille dell'IRPEF — a proposito del quale l'A., però, non si esime dal rilevare importanti limiti — dalle Confessioni religiose « riconosciute », a qualsiasi ente o associazione che persegua finalità religiose o umanitarie. A favore, invece, di tutti gli enti religiosi si applicano, per via dell'equiparazione agli effetti tributari del fine di religione o di culto con il fine di beneficenza od istruzione, una serie di misure agevolative ed esenzioni fiscali « soggettive » ed « oggettive » (dall'IRPEG, dall'INVIM, dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni).

« Nell'ordinamento italiano operano figure soggettive che, pur essendo dotate dello scopo di religione o di culto e, a volte, anche del carattere confessionale, messi in evidenza dall'art. 20 Cost., si scostano per uno o più aspetti dal « tipo » normativo di ente religioso ricostruito nei precedenti capitoli, e non sono quindi riconducibili alla correlata disciplina » (p. 229).

Così l'A. esordisce nel quarto ed ultimo capitolo (*Gli enti religiosi atipici*, p. 229-250), dando ragione della destinazione specifica di una parte del volume, distinta dalle altre, allo studio del Fondo edifici di culto, degli enti centrali della Chiesa cattolica — dove si affronta anche il dibattuto caso IOR —, del Sovrano Militare Ordine di Malta e degli enti religiosi stranieri. Due i concetti che vogliamo evidenziare di questo capitolo, uno relativo al FEC, un altro di carattere generale: sono due proposte de *lege ferenda* dell'A.

Nella emananda legge sulla libertà religiosa, il FEC potrebbe essere trasformato, sulla scorta dell'esperienza francese, in un Fondo che si sobbarcherebbe la cura di esigenze multiconfessionali di assistenza spirituale, adibendo le strutture anche per lo svolgimento di servizi religiosi interrituali. Modificate le sue finalità, allargata la base finanziaria e introdotta una rappresentanza pluriconfessionale nel suo consiglio di amministrazione, il Fondo diverrebbe espressione della volontà dello Stato di gestire direttamente « una serie di

interessi religiosi... nel rispetto del pluralismo confessionale e senza attentare per nulla alla propria laicità » (p. 232).

Inoltre, constatato che anche la legislazione, in alcuni luoghi, accosta lo scopo fideistico con quello di interesse sociale o di carattere umanitario, in virtù « dell'analogo pregio e rilievo sociale » che assumono entrambi, l'A. si domanda « se sia opportuno estendere le norme delle nuove leggi sulla libertà religiosa o le regole direttive cui dovrebbero ispirarsi » ad enti con finalità umanitarie (es., FAO, CRI, UNICEF, Amnesty international ecc.), che « pur non essendo ancorati ad una vera e propria fede nel divino, trascendono i confini dell'ordine politico immanente ad uno Stato » (p. 250, *c.a.*)⁽⁹⁾.

Concludendo: fino ad oggi la produzione scientifica del Prof. Berlingò vantava dei saggi che del tema trattato qui approfondivano solo alcuni aspetti⁽¹⁰⁾. Con questa pubblicazione l'A. ha dato alla luce una trattazione esemplare, completa e che sviluppa il tema degli enti e beni religiosi, per così dire, a trecentosessanta gradi.

Grazie all'opera del Prof. Berlingò è possibile, così, apprezzare le tappe del processo di ammodernamento che la legislazione statale italiana sta percorrendo e dovrà necessariamente percorrere per attuare a pieno il disegno della Carta fondamentale in materia di enti e beni religiosi.

Luigi Del Giudice

⁽⁹⁾ « Non si comprende, infatti, perché — si domanda tra le righe (p. 73) l'A. — l'equiparazione nelle misure agevolative debba sempre procedere da finalità diverse (di istruzione, di beneficenza) per andare verso quella religiosa, e non debba orientarsi pure nella direzione inversa, una volta chiarito che anche la finalità religiosa ha una sua propria positiva rilevanza nel quadro del sistema costituzionale ».

⁽¹⁰⁾ Ricordiamo, S. BERLINGÒ, *Il potere autorizzativo nel diritto ecclesiastico*, Milano, 1974; ID., *Gli enti e il patrimonio della Chiesa*, in « Dir. eccl. », 1984, I, nonché in FERRARI S. (a cura di), *Concordato e Costituzione. Gli Accordi del 1984 tra l'Italia e la Santa Sede*, Bologna, 1985, e in AA.VV., *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose. Studi e testi*, Milano, 1985; ID., *Appunti sulle disposizioni per gli enti ecclesiastici ed il sostegno del clero*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1984; ID., *Le basi del nuovo regime*, in AA.VV., *Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici* (Atti Sassari: 5-7 ottobre 1989), in corso di pubblicazione.